

Modifica e integrazione pro - tempore del PTOF - 19/20

SCRUTINIO FINALE – CRITERI

OO.MM. n. 10 e N. 11 del 16/05/2020
nota MIUR prot. n. 8464 del 28/05/2020

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'ammissione alla classe successiva è deliberata **in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 commi 5 e 6, e dell'Art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22.06.2009.**

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva **anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline.**

La valutazione si potrà considerare insufficiente **solo se il quadro di insufficienza, già delineato nel corso del trimestre o del periodo precedente la sospensione delle attività in presenza, non ha subito alcuna variazione nel periodo di didattica a distanza.**

I voti inferiori al sei vengono riportati nel verbale di scrutinio finale, nel documento di valutazione e nei prospetti generali da pubblicare sull'albo online dell'Istituzione scolastica.

PAI e PIA

- **PAI (piano di apprendimento individualizzato):** Per il singolo studente ammesso alla classe successiva con voti inferiori a 6
- **PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti):** Per l'intera classe

Le attività per la realizzazione del PAI e del PIA costituiscono didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020, ove necessario, integrano il primo periodo didattico e proseguono, se necessario, per l'intera durata dell'a.s. 2020/2021.

PAI - PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO

Per gli alunni ammessi alla classe successiva **in presenza di votazioni inferiori a sei decimi**, i docenti del Consiglio di classe predispongono il **piano di apprendimento individualizzato**, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina:

- gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare;
- le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Il piano è allegato al documento di valutazione ed inviato via e-mail alle famiglie.

Il PAI è predisposto dal consiglio di classe, anche per le discipline non più impartite nella classe successiva.

Del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si terrà conto nella valutazione finale dell'anno scolastico 2020/2021, secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

Per quanto attiene alle modalità di organizzazione si utilizzeranno tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal PTOF.

PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti)

I consigli di classe individuano le **attività didattiche eventualmente non svolte** rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati **obiettivi di apprendimento** e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti **per l'intera classe**.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La non ammissione alla classe successiva può essere deliberata nei seguenti casi:

1. I docenti **non siano in possesso di elementi valutativi**, in quanto lo studente:

- **non ha frequentato per nulla;**
- **ha frequentato sporadicamente** le attività in presenza e a distanza per cause non imputabili a indisponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero di connettività di rete.

A condizione che la perdurante mancata o sporadica frequenza alle attività didattiche:

- sia **stata verbalizzata** nel periodo precedente alla sospensione delle attività in presenza,
- **sia stata segnalata** in tempo utile alla famiglia

La delibera della non ammissione deve essere espressa **all'unanimità**

2. Lo studente è destinatario di provvedimento di esclusione dagli scrutini emanato ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso **sono ammessi a sostenere l'esame di Stato** in qualità di candidati interni anche **in assenza dei requisiti** di cui all'articolo 13, comma 2 del d.lgs. n. 62 del 13.04.2017.

NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

La non ammissione all'Esame di Stato è prevista solo per gli studenti **destinatari di provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami** emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Relativamente all'attribuzione del credito scolastico, i criteri previsti dal PTOF e dal documento di integrazione prot. n° 2210/IV.1 del 15 maggio 2020, sono modificati e integrati come segue:

NELLO SCRUTINIO FINALE SI ATTRIBUISCE:

- **il punteggio massimo della banda di oscillazione** se la somma delle frazioni di punto, risultante dall'applicazione degli indicatori (A-B-C-D), è uguale o maggiore di 0,55.
- **il punteggio minimo della banda di oscillazione** se la somma delle frazioni di punto, risultante dall'applicazione degli indicatori (A-B-C-D), è minore di 0,55.

Classi III e IV

- Allo studente che consegue l'ammissione alla classe successiva **con voti insufficienti in una o più discipline con una media dei voti uguale o superiore a sei decimi**, si attribuisce il **PUNTEGGIO MINIMO** della banda di oscillazione.
- **Nel caso di media dei voti inferiore a sei decimi** è attribuito un credito pari a 6. E' fatta salva la possibilità di integrare il credito nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al PAI.
- Medesima possibilità di integrazione dei crediti è consentita, con le stesse tempistiche e modalità, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo i criteri stabiliti dal collegio docenti.
- **Tale integrazione non può essere superiore ad un punto.**

Classe V

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B, C di cui all'allegato A dell'O.M. 10/2020.

VOTO DI COMPORTAMENTO

Relativamente alla valutazione del Comportamento saranno utilizzati i criteri previsti dal PTOF, per come integrati con delibera n.59 del collegio docenti del 7 maggio 2020.

ALUNNI CON DISABILITÀ, CON DSA E CON ALTRI BES

Per gli studenti con disabilità certificata si procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato, adattato secondo le disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Per gli studenti con DSA e con altri BES la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP.

Delibera n. 63 del collegio dei docenti del 29/05/2020